

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)

Mercoledì 9 dicembre 2009

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia e C. 3005 Costa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, rileva che i provvedimenti all'ordine del giorno sono diretti a modificare l'articolo 420-ter del codice di procedura penale, con la finalità di identificare normativamente le attività - esercitate da soggetti che rivestono cariche pubbliche di rilievo costituzionale - che costituiscono impedimento a comparire nelle udienze.

Prima di descrivere le caratteristiche dei testi in esame, ritiene necessario soffermarsi sulla *ratio* di tali interventi legislativi.

Le proposte in esame mirano a garantire un equilibrato esercizio sia della giurisdizione, sia delle competenze del Parlamento e del Governo, tutte funzioni costituzionalmente garantite. È senz'altro compito del legislatore fissare normativamente i confini ed i relativi margini di azione affinché non si realizzino interferenze ed invasioni di campo e si concreti, invece, il puntuale bilanciamento tra poteri costituzionali, ponendo così le basi per un assetto organizzativo dell'esercizio delle rispettive funzioni effettivamente aderente al principio di leale collaborazione più volte richiamato sul punto dalla giurisprudenza della Consulta.

Il riservare alla libera interpretazione del Giudice la validità, la forza e la concretezza di un impegno istituzionale o politico di un componente di un organo costituzionale costituisce un serio squilibrio tra l'azione di chi esercita funzioni giurisdizionali - meritevoli certamente di puntuale assolvimento - e quella di altri organi costituzionali che finirebbero per vedersi imposta dall'esterno l'agenda delle proprie attività. Il che, oltre che creare un continuo stato di tensione e conflitto, andrebbe a realizzare una compenetrazione ed una confusione tra attività che la Costituzione ha separato in modo netto, con ciò compromettendo altresì il buon funzionamento delle istituzioni. È pertanto essenziale, al fine di sottrarre ad un'interpretazione soggettiva il giudizio sul merito e sulla concretezza delle attività istituzionali e politiche correlate alla carica, un intervento del legislatore che definisca oggettivamente le situazioni di legittimo impedimento, non certo per prevederne ipotesi di presunzione assoluta di sussistenza, bensì per coglierne eventualmente i connotati di "puntuale continuatività".

Passando all'esame dei testi, che nello specifico sono Consolo n. 889, Biancofiore n. 2964, La Loggia n. 2982, Costa n. 3005, (mentre il testo Vietti n. 3013 sarà oggetto di una integrazione di relazione che ne illustrerà le specificità) occorre ribadire che le proposte di legge riconoscono - ciascuna con caratteristiche diverse - la natura di impedimento a partecipare alle udienze ad una serie di attività svolte da soggetti che ricoprono determinate cariche pubbliche a rilevanza costituzionale.

L'effetto di tali proposte di legge è il rinvio dell'udienza penale, per la durata dell'impedimento, con la fissazione di una nuova udienza. Tra le diverse proposte vi sono comunque differenze sia sulle modalità di applicazione sia sull'ambito soggettivo.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, la proposta n. 889 (Consolo) riguarda soltanto i parlamentari; la proposta n. 2964 (Biancofiore) il Presidente del Consiglio e i Ministri; la proposta n. 3005 (Costa) il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Sottosegretari e i parlamentari; mentre, infine, la proposta n. 2982 (La Loggia) il Presidente della repubblica, il Presidente del Consiglio, i membri del Governo e i parlamentari. Tutte le proposte di legge si riferiscono al caso in cui tali soggetti siano imputati in un procedimento penale. In merito, invece, all'ambito oggettivo delle attività da cui può derivare l'impedimento, la proposta n. 889 (Consolo) fa riferimento all'attività parlamentare; la proposta n. 2964 (Biancofiore) all'esercizio della funzione di governo; la proposta n. 2982 (La Loggia) agli atti propri delle funzioni attribuite ai soggetti indicati (per il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessario al compimento dell'atto); e la proposta n. 3005 (Costa) allo svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali o politiche dei soggetti indicati. Tale ultima proposta di legge disciplina anche il caso di impedimento continuativo in relazione alle funzioni svolte, prevedendo un'attestazione da parte degli uffici di appartenenza e un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza per il periodo indicato (comunque non superiore a sei mesi). Si stabilisce anche che il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata dell'impedimento. Pertanto, in relazione all'ambito oggettivo, le proposte di legge n. 889 e n.3005 individuano in termini più ampi le attività che danno luogo a impedimento: la proposta n. 889 fa riferimento all'«attività parlamentare», la proposta n. 3005 allo «svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali o politiche» dei soggetti indicati. Sottolinea come il dibattito in Commissione su un tema tanto rilevante possa e debba costituire un'occasione per far ripartire il dialogo tra forze politiche responsabili, a partire da quelle che con approccio costruttivo alla materia si sono impegnate a predisporre una proposta. È fondamentale partire dalla consapevolezza che non ci sono testi blindati, ma una seria e concreta apertura al confronto, per giungere ad una legge che costituisca una tregua istituzionale solida, seria e giuridicamente consistente.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che prima di procedere agli interventi sui testi presentati sia opportuno effettuare una serie di audizioni di costituzionalisti e processualisti al fine di mettere in giusta evidenza tutte le diverse questioni che le proposte di legge in esame pongono, anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è la sede più opportuna per organizzare i lavori della Commissione anche in merito alle audizioni da svolgere, ritiene che i soggetti da sentire debbano essere indicati già nel corso di questa settimana, affinché nella prossima si possano poi effettuare le audizioni stabilite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Giovedì 10 dicembre 2009

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa e C. 3013 Vietti.
(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella seduta di ieri, procede ora ad illustrare il contenuto della proposta di legge n. 3013 Vietti, recante «Disposizioni temporanee in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire nelle udienze penali». Tale proposta di legge si caratterizza in primo luogo per il carattere temporaneo e transitorio della disciplina dell'istituto del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire nelle udienze dei processi penali che lo vedono imputato, parte lesa o testimone. Ciò, come si legge nella relazione illustrativa, al fine di non compromettere la funzionalità dell'azione dell'esecutivo per fatti estranei all'iniziativa parlamentare e di garantire il sereno svolgimento delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Sotto il profilo soggettivo, come accennato, la proposta di legge in esame disciplina il legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quale imputato, parte offesa o testimone, del solo Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di consentirgli sereno svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione e dalla legge. Sotto il profilo oggettivo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, il «concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, nonché delle attività preparatorie e consequenziali». Quando ricorrono le predette ipotesi, il giudice, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, rinvia il processo ad altra udienza. Inoltre, la prescrizione dei reati rimane sospesa per tutta la durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale. Il giudice può provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. Precisa, inoltre, che le disposizioni in esame si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA (PdL) illustrando la sua proposta di legge n. 2982, osserva che questa si differenzia dalle altre proposte abbinata in quanto affronta la questione del legittimo impedimento non sotto un profilo processual-penalistico, bensì sulla base di principi che attengono al diritto civile ed al diritto amministrativo. Rileva che tale proposta è volta ad integrare l'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale individuando delle cause di legittimo impedimento relative al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e agli altri membri del Governo nonché ai membri del Parlamento. In particolare, dichiara di aver preferito non individuare in maniera dettagliata e specifica le attività da dover considerare come esercizio di funzioni istituzionali, quanto piuttosto di richiamare una nozione del diritto amministrativo quale quella di «atto proprio» delle funzioni attribuite a determinati organi, che è stata più volte utilizzata anche da studiosi quali Zanobini, Virga, Sandulli e Giannini. Trattandosi di una nozione meramente giuridica, non ritiene

che essa debba essere ulteriormente definita dalla norma che la richiama. Osserva inoltre che la sua proposta di legge non presta il fianco a rilievi di carattere costituzionale in merito al suo ambito applicativo soggettivo, facendo riferimento ad una pluralità di soggetti che hanno in comune la circostanza di svolgere funzioni pubbliche che sono direttamente o indirettamente espressione della rappresentanza popolare. Rileva a tale proposito che tutti i soggetti richiamati dalla sua proposta di legge compiono nell'ambito della loro attività istituzionale degli atti che possono essere qualificati come propri rispetto alle funzioni loro attribuite. Ritiene che per il fatto che l'impedimento viene legittimato in ragione della natura dell'atto che deve essere compiuto sia poi una conseguenza logica estendere la legittimazione dell'impedimento anche per il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessario al compimento dell'atto proprio. Rileva altresì che la sua proposta di legge non incide in alcun modo sulle altre disposizioni processuali relative allo svolgimento del processo e al rinvio del medesimo nel caso in cui ricorra un'ipotesi di legittimo impedimento. Osserva, pertanto, che la sua proposta di legge senza essere minimamente invasiva per quello che è l'assetto della disciplina del processo penale si limita unicamente a colmare un vuoto normativo in relazione alla individuazione degli atti compiuti da determinati organi pubblici che possano essere considerati senza alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice come dei legittimi impedimenti a comparire in udienza. Ritiene quindi non fondate quelle critiche che sono state fatte a tale proposta sotto il profilo della costituzionalità, facendola passare come una legge *ad personam*. Né si tratta di una proposta diretta a conferire nuove garanzie processuali a determinate cariche pubbliche. Si tratta, piuttosto, di una proposta volta a dare un significato giuridico certo ad una nozione che si presta a diverse interpretazioni.

Luigi VITALI (PdL) osserva che tutte le proposte di legge in esame muovono dalla medesima necessità di tenere al riparo cariche elettive e, in particolare, cariche esecutive dall'esercizio strumentale dell'azione giudiziaria da parte di alcuni magistrati, come è invece avvenuto più volte nel passato. A tale proposito richiama due episodi che hanno coinvolto maggioranze sia di centrodestra che di centro sinistra fino ad arrivare alla caduta del Governo. Il primo è avvenuto nel 1994 quando il Presidente del Consiglio dei ministri è stato raggiunto da un avviso a comparire notificato «a mezzo stampa», il secondo invece si è verificato nel gennaio 2008 quando il ministro della giustizia si è dovuto dimettere a causa di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti della moglie e notificata anch'essa «a mezzo stampa». Nel primo caso, come nel secondo, nonostante l'infondatezza delle accuse si è arrivati a causa dell'esercizio strumentale delle funzioni giudiziarie alla caduta del Governo, il primo di centrodestra, il secondo di centrosinistra. Da tali episodi emerge chiaramente la necessità di garantire due diverse esigenze: quella della magistratura di poter indagare anche nei confronti di soggetti che rivestono cariche politiche, l'altra di coloro che rivestono tali cariche di poter svolgere le proprie funzioni senza il rischio di una continua e non giustificata interferenza da parte dell'autorità giudiziaria. Ritiene che la via da seguire per poter sintetizzare e portare ad unità queste diverse esigenze sia quella delle riforme costituzionali, in quanto qualsiasi soluzione trovata utilizzando unicamente la legislazione ordinaria rischia sempre e comunque di non essere completamente e pacificamente conforme ai principi costituzionali. Tuttavia, anche in considerazione al tempo che si è perso credendo, sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Corte costituzionale in occasione della dichiarazione di incostituzionalità del cosiddetto «lodo Schifani», che fosse possibile sospendere i processi delle alte cariche dello Stato per mezzo di una legge ordinaria, ora occorre trovare immediatamente delle soluzioni che consentano al Presidente del Consiglio, ai membri del Governo ed eventualmente anche ai membri del Parlamento di esercitare le loro funzioni senza condizionamenti legati allo svolgimento di processi nei quali siano coinvolti. Considerata l'urgenza della questione da risolvere, ritiene che nel frattempo si debba procedere per mezzo di una legge ordinaria, che necessariamente presenterà profili di dubbia costituzionalità, per poter poi arrivare all'approvazione di una legge costituzionale, che potrebbe essere una rivisitazione dell'articolo 68 o la previsione di un «lodo Alfano» costituzionalizzato, che

consentirebbe di risolvere una volta per tutte la questione dei rapporti tra politica e magistratura. Per quanto attiene al contenuto della «legge ponte», questa dovrà individuare con certezza i casi di legittimo impedimento attraverso un elenco tassativo, che la Commissione dovrà formulare attraverso un lavoro attento ed approfondito.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come le proposte di legge in esame abbiano lo stesso oggetto ma lo affrontino in modo molto diverso l'una dall'altra. La proposta dell'onorevole Costa sembra la più spregiudicata, risultando estremamente generica la definizione del legittimo impedimento, senza che vi possa essere alcun vaglio da parte del giudice. Esprime sconcerto in particolare per come tale proposta incida sul regime della prescrizione, in ciò rivelando la sua natura di provvedimento *ad personam*. Si tratta chiaramente di una disciplina in contrasto con la Costituzione, che crea una evidente disparità di trattamento perfino all'interno dei soggetti che ne potrebbero beneficiare. Con questa proposta di legge in sostanza si vuole affermare il principio secondo il quale chi ha ricevuto un'investitura popolare non deve essere sottoposto a processo penale. Tale sconvolgimento dei principi del nostro ordinamento appare ancora più inaccettabile se si pensa che la finalità del provvedimento è quella di bloccare solo due processi che riguardano il Presidente del Consiglio. Alla proposta di legge dell'onorevole La Loggia va riconosciuto se non altro il merito di tentare di ricondurre la disciplina ai principi generali dell'ordinamento. Tuttavia, tralasciando la difficoltà di enucleare in via interpretativa quali siano i singoli «atti propri», sottolinea come questi siano già sostanzialmente considerati dalla giurisprudenza impliciti nel concetto di legittimo impedimento. La proposta di legge dell'onorevole Vietti ha certamente il pregio della chiarezza ed appare addirittura provocatoria poiché evidenzia la natura di «legge-ponte» al provvedimento che si intende varare. Dopo aver delineato le numerose e complesse problematiche che emergono dai provvedimenti in esame, ribadisce la necessità di svolgere un ciclo di audizioni di esperti per chiarire gli aspetti più controversi.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda come un caso di legittimo impedimento sia stato recentemente invocato dall'onorevole Ghedini nell'ambito del processo Mills, sottolineando come anche in questa ipotesi sia stata data un'interpretazione ampia al concetto di «atto proprio», ricomprendendovi anche le attività in Commissione. Rileva, peraltro, come quella, a quanto le risulti, sia stata l'unica occasione nella quale l'onorevole Ghedini è stato presente in Commissione. Sul merito dei provvedimenti in esame fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal senatore Pietro Longo, secondo il quale un legittimo impedimento così configurato non supererebbe certamente il vaglio della Corte costituzionale. A tal fine sarebbe necessario ritornare al previgente articolo 68 della Costituzione ovvero approvare un «lodo costituzionalizzato». Nel richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, sottolinea come dalla stessa emerga con chiarezza che assumono pari rango costituzionale sia le esigenze di sollecito svolgimento del giudizio che quelle del libero e corretto assolvimento degli organi costituzionali. Spetta in particolare all'autorità giudiziaria effettuare, volta per volta e nel caso concreto, un ragionevole bilanciamento tra le due esigenze. Sottolinea quindi come i principi enunciati dalla Corte, anche nel dichiarare incostituzionale il cosiddetto «Lodo Alfano» dovrebbero scoraggiare il legislatore dal varare una nuova disciplina sul legittimo impedimento che sottragga al giudice la predetta possibilità di valutazione caso per caso.

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva come la materia del legittimo impedimento ponga questioni talmente complesse e delicate da richiedere una sintesi delle varie soluzioni proposte dal provvedimento in esame. Il tratto comune delle proposte di legge è quello di intervenire per definire il confine tra le attività di governo e parlamentari, da un lato, e il legittimo impedimento, che attualmente è lasciato all'interpretazione soggettiva del magistrato procedente, dall'altro. L'interpretazione che sinora i magistrati hanno dato dei confini del legittimo impedimento con riferimento all'attività parlamentare, appare piuttosto restrittiva. In genere la sussistenza del

legittimo impedimento è stata riconosciuta quando il parlamentare è stato in grado di dimostrare di aver preso parte a sedute con votazione in Assemblea. Sottolinea tuttavia come il parlamentare potrebbe scegliere di non partecipare ad una votazione per far mancare il numero legale e come anche questo costituisca esercizio delle prerogative del singolo parlamentare. Emerge quindi la necessità di una più approfondita valutazione degli atti e comportamenti nei quali si estrinsecano le prerogative dei parlamentari.

Altra questione estremamente delicata è se il legislatore possa spingersi oltre l'attuale formulazione dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale per delineare i limiti entro i quali il giudice può valutare la sussistenza o meno del legittimo impedimento. Riterrebbe poi necessario operare una distinzione tra l'attività parlamentare e l'attività di Governo, poiché ciascuna di esse ha esigenze diverse e si estrinseca in attività diverse, sottolineando come l'attività del Presidente del Consiglio presenta profili di complessità tali da richiedere parametri di valutazione molto elastici. In particolare, evidenzia come non si possano escludere dall'alveo del legittimo impedimento attività estremamente rilevanti che tuttavia allo stato non sono contemplate in leggi o regolamenti. La sussistenza del legittimo impedimento presuppone una valutazione di tipo «dinamico», con riferimento alle singole cariche, attività e funzioni, che tuttavia risulta molto difficile da tradurre in termini normativi.

Per questi motivi ritiene opportuno che sia un terzo a certificare il legittimo impedimento, condividendo quindi sotto questo profilo la proposta di legge dell'onorevole Costa. Tale proposta di legge potrebbe poi essere sintetizzata con quella dell'onorevole Vietti, che ha il pregio di configurare la disciplina in esame come una «legge-ponte».

Federico PALOMBA (IdV) fa presente che di avere presentato una proposta di legge sulla materia in esame, che sarà presto assegnata alla Commissione Giustizia, auspicando con ciò di fornire un contributo costruttivo alla ricerca della migliore soluzione per contemperare le funzioni giurisdizionale e politica.

Ritiene peraltro importante che nell'esaminare le proposte di legge sull'impedimento a comparire in udienza si tenga presente l'attuale contesto politico e in particolare il difficile rapporto tra politica e giustizia, cominciato sostanzialmente nel 1994 quando il Presidente del Consiglio in carica ha iniziato il suo percorso di delegittimazione della magistratura. Sottolinea quindi come il legittimo impedimento non possa che essere un fatto obiettivo, riscontrabile in alcuni casi nei quali l'esercizio della funzione possa oggettivamente determinare l'impossibilità di partecipare ad un'udienza. Non si può generalizzare il concetto e rimetterne la definizione, nel caso concreto, all'arbitrio del titolare della funzione. Evidenzia come la proposta di legge presentata dal suo gruppo, in corso di assegnazione, si basi sui principi affermati dalla Corte costituzionale e, in particolare, sul riconoscimento del pari rango costituzionale della funzione giurisdizionale e di quella politica, nonché della leale collaborazione tra le stesse. Tale forma di collaborazione ovviamente non sussiste se il titolare della funzione di governo non si presenta mai in udienza, né in caso di fissazione unilaterale dell'udienza da parte del giudice. Occorrerà piuttosto che il titolare della funzione di governo indichi i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Venerdì 11 dicembre 2009

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti e C.
3028 Palomba.**

(Seguito esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 3028 Palomba).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 3028 Palomba è stata abbinata alle proposte di legge C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa e C. 3013 Vietti.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, ad integrazione delle relazioni svolte nelle precedenti sedute, osserva che la proposta di legge n. 3028 a firma dell'onorevole Palomba, come peraltro anticipato dallo stesso presentatore nella seduta di ieri, è volta ad integrare l'articolo 424-*ter* del codice di procedura penale allo scopo di prevedere - si legge nella relazione illustrativa - una tutela per lo svolgimento delle funzioni costituzionalmente rilevanti del Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministri e dei sottosegretari di Stato, compatibilmente con l'esercizio dell'attività giurisdizionale, parimente costituzionalmente rilevante.

Scopo della proposta di legge, sempre in base a quanto si legge nella relazione illustrativa, è quello di «giungere alla soluzione generale del problema, anche alla luce della giurisprudenza con quale la Corte costituzionale ha richiamato al rispetto del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, con la determinazione del calendario delle udienze in modo compatibile con l'esercizio del mandato parlamentare dell'imputato». Nonostante tale riferimento all'esercizio del mandato parlamentare, tuttavia, i parlamentari non sembrano essere menzionati nel testo della proposta di legge n. 3028 fra i soggetti che possono richiedere il rinvio per legittimo impedimento. La proposta di legge introduce un nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 420-*ter*, stabilendo il principio in base al quale, quando il legittimo impedimento a comparire all'udienza, motivato dallo svolgimento delle rispettive funzioni, è addotto da parte del Presidente del consiglio dei ministri, di un ministro o di un sottosegretario di Stato che partecipano al giudizio in qualità di imputato o di difensore, il giudice rinvia il dibattimento ad altra udienza. Tuttavia nella richiesta di rinvio il richiedente deve indicare i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Qualora manchi detta indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento qualora il soggetto non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara altresì la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Il provvedimento di rinvio è letto in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti.

Jean Leonard TOUADI (PD) dopo avere osservato come nel corso dell'audizione del Ministro della giustizia svoltasi pochi giorni fa presso questa Commissione siano emersi in tutta la loro gravità i numerosi problemi che affliggono la giustizia italiana, rileva come il tema oggi in esame non rientri evidentemente fra le priorità della giustizia. Sottolinea quindi come la particolare attenzione dedicata ai provvedimenti in esame ed il tempo che ad essi la Commissione sta dedicando siano la conseguenza di un quadro di priorità alterato e falsato. Nonostante i gravi problemi che affliggono la giustizia e che richiederebbero interventi articolati e tempestivi, si è deciso infatti di dare la

priorità ad una questione specifica e contingente, dettata da una situazione di urgenza che, come è noto, non riguarda il sistema giustizia nel suo complesso.

Donatella FERRANTI (PD) condivide pienamente le osservazioni dell'onorevole Touadi in merito al carattere certamente non prioritario per la giustizia della materia del legittimo impedimento. Pur non condividendo l'ordine delle priorità della maggioranza, preannuncia che il gruppo del Partito democratico cercherà di dare un contributo costruttivo al dibattito. Stigmatizza peraltro le dichiarazioni rese ieri dal Presidente del Consiglio a Bonn, che costituiscono un violento attacco nei confronti del Presidente della Repubblica e della magistratura, alimentando il clima di tensione fra le istituzioni e contro le istituzioni già molto forte nel nostro Paese. Ritiene che anche il Ministro Alfano debba prendere atto di questa situazione, poiché le dichiarazioni del Presidente del Consiglio appaiono estremamente gravi e indifendibili.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che i rilievi dei colleghi del PD abbiano natura meramente strumentale. A suo parere, infatti, le proposte di legge in esame hanno un solido fondamento e pertanto ritiene opportuno che la Commissione inizi a discutere sul merito delle singole disposizioni. Ritiene inoltre che sussistano le condizioni per trovare delle soluzioni comuni, che potrebbero essere formalizzate in un testo unificato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 16 dicembre 2009

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti e C.
3028 Palomba.**

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore ha illustrato il contenuto dei provvedimenti in oggetto e che sono stati svolti interventi. Nella seduta di ieri, inoltre, sono stati auditi Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale e professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, e Giulio Illuminati, professore ordinario di procedura penale presso l'Università di Bologna. Ricorda quindi che in base all'organizzazione dei lavori decisa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di domani la Commissione dovrà adottare il testo base. Prendendo atto che nessuno chiede di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Giovedì 17 dicembre 2009

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C.
3028 Palomba e C. 3029 Paniz.**

(Seguito esame e rinvio. - Adozione del testo base)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'15 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*). Della presentazione di tale proposta, che è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, sono stati avvertiti tutti i gruppi.

Donatella FERRANTI (PD) ringrazia preliminarmente il relatore per averle reso nota con ragionevole anticipo la sua proposta di testo unificato. Si tratta di un gesto di collaborazione senz'altro apprezzabile, che tuttavia non consente al gruppo del Partito democratico di cambiare l'opinione, fortemente critica e negativa, sulla disciplina in esame. Nella proposta di testo unificato il relatore sembra avere sostanzialmente abbandonato l'impostazione della sua proposta di legge n. 3005, prendendo invece come punto di riferimento quella n. 3013 dell'onorevole Vietti. Osserva come ne risulti un testo che viola comunque in modo grave la Costituzione, anche se questo aspetto non sembra interessare la maggioranza, in ragione dello scopo contingente e politico che essa vuole raggiungere. Ritiene ancor più inammissibile che il Parlamento approvi una «legge ponte», dal momento che vi è la piena consapevolezza della sua incostituzionalità, come risulta d'altra parte dall'*incipit* dell'articolo 1 del testo in esame. Inoltre, si tratta di una legge del tutto inutile sotto il profilo concreto, dal momento che non risulta che il tribunale di Milano non abbia sinora riconosciuto ipotesi di legittimo impedimento. Pur riconoscendo il comportamento leale del relatore e l'ineccepibile gestione dei lavori della Commissione da parte della Presidente Bongiorno, nonché l'utilità delle audizioni svolte, tuttavia rileva come si sia di fronte ad una accelerazione dell'*iter* parlamentare senza precedenti in questa legislatura. Il tutto per arrivare all'approvazione di una legge che, oltre ad essere incostituzionale, avrà un impatto devastante anche sul codice di procedura penale. Osserva quindi come, nel merito, la proposta di testo unificato ignori completamente le indicazioni della Corte costituzionale, riproducendo in modo amplificato gli errori che viziavano il «Lodo Alfano». L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque connessa alle funzioni di Governo». Con riferimento ai ministri, il comma 3 appare assolutamente generico e la previsione dell'impedimento continuativo previsto dal comma 5 non fa che aggravare ulteriormente il *vulnus* ai principi costituzionali. Sottolinea poi come la sospensione del processo pregiudichi anche gli interessi di eventuali coimputati, dei quali, tuttavia, il testo non si cura affatto. Risulta evidente come il testo in esame sia volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica, che conducono ad una sospensione automatica del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice. Si tratta inoltre di un testo che nuoce anche all'immagine dell'Italia, che appare come un Paese teso unicamente a risolvere problematiche di carattere secondario, nell'interesse di pochi soggetti se non addirittura di uno solo, per di più con

strumenti impropri. Rilevato quindi che il provvedimento appare sotto ogni profilo controproducente, ritiene che evidentemente il Presidente del Consiglio sia stato male consigliato. Si appella conclusivamente alle coscienze ed al senso di dignità dei giuristi presenti nella Commissione, affinché si rifletta maggiormente e non sia adottato quale testo base un testo che presenta vizi di costituzionalità tanto gravi ed evidenti.

Federico PALOMBA (IdV) ringrazia il relatore per aver fatto pervenire la sua proposta di testo unificato sin dalla giornata di ieri, ma osserva come evidentemente, nella fretta di redigere quel testo, si sia trascurato il profilo della qualità. Sembra infatti che la proposta di testo unificato del relatore sia il risultato di un *collage* delle parti peggiori dei provvedimenti abbinati, realizzato allo scopo di introdurre nell'ordinamento una vera e propria prerogativa, con l'affermazione dell'assoluto primato della funzione politica sulla funzione giurisdizionale. Come chiaramente affermato dagli illustri giuristi auditi nella seduta di ieri, la linea portante dovrebbe invece essere quella del bilanciamento tra interessi e funzioni di pari rango costituzionale. A suo giudizio, pertanto, non è revocabile in dubbio che il provvedimento sia affetto da un insanabile vizio di incostituzionalità. Esprime rammarico per il fatto che non si sia tenuto conto della propria proposta di legge n. 3028, che appare l'unica a prevedere una forma equilibrata di bilanciamento di interessi. Comprende peraltro che, seguendo la via della Costituzione, il raggiungimento dell'obiettivo politico della maggioranza sarebbe compromesso. Esprime inoltre forti perplessità in ordine alla configurazione del diritto del Presidente del Consiglio e dei ministri al «sereno svolgimento delle funzioni», non solo perché la nostra Costituzione non prevede un diritto alla serenità negli stessi termini nei quali esso è riconosciuto dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, ma anche perché, se un simile diritto deve essere riconosciuto, occorre estenderne il riconoscimento anche ad altri soggetti quali, ad esempio, i magistrati. Né si può immaginare che con un provvedimento di tale portata si voglia tutelare il Presidente del Consiglio che si trovi in situazioni di fragilità emotiva, dal momento che una simile predisposizione all'emotività scongiurerebbe di assumere la cariche di governo. Conclude ribadendo come il testo in esame sia incostituzionale, *ad personam* e volto a costituire una prerogativa inaccettabile se non prevista con legge costituzionale. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore.

Cinzia CAPANO (PD), pur esprimendo solidarietà nei confronti del relatore, che ha dovuto assolvere il difficilissimo compito di redigere un testo unificato su una materia tanto controversa, tuttavia rileva come anche questo testo sconvolga il quadro costituzionale. Nonostante lo sforzo volto all'identificazione dell'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, rimane confermato comunque il principale rilievo di incostituzionalità, rappresentato dalla completa soppressione del bilanciamento di interessi e della valutazione in concreto da parte del giudice. Il testo è pertanto incostituzionale e la Corte costituzionale ha chiarito in modo inequivoco che non è possibile intervenire con legge ordinaria su questa materia. Pertanto, quando anche questa legge sarà dichiarata incostituzionale, auspica che la maggioranza si asterrà dall'accusare la Consulta di sabotaggio.

Marilena SAMPERI (PD), preliminarmente evidenzia quanto la proposta di testo unificato in esame sia in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di bilanciamento tra l'esigenza di svolgere i processi e, quindi, di una giustizia efficace, e quella propria di alcune cariche pubbliche di svolgere le attività istituzionali senza condizionamenti legati alle vicende giudiziarie nelle quali sono eventualmente coinvolti. Tale giurisprudenza è stata, peraltro, più volte condivisa da Camera e Senato in occasione di conflitti di attribuzione. Ritiene, a tale proposito, che sia non conforme ai predetti principi qualsiasi normativa che consentisse, in astratto e senza verifiche in concreto, a determinate cariche pubbliche di essere legittimate a non comparire in udienze penali, in quanto si

tratterebbe di introdurre nell'ordinamento una prerogativa attraverso una legge ordinaria anziché per mezzo di una fonte costituzionale. A tale proposito, rileva che l'istituto del legittimo impedimento delineato dall'articolo 420-ter del codice di rito è finalizzato a garantire il diritto di difesa nel caso concreto in cui l'imputato per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento non possa partecipare ad una determinata udienza. Ritiene che la circostanza che la nuova disposizione sia strutturata come una «norma fonte» di natura transitoria, che quindi troverebbe applicazione in attesa di future riforme costituzionali sia del tutto irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità su di essa, che non può che essere negativo. Conclude sottolineando la propria convinzione sulla consapevolezza della maggioranza di approvare una disciplina del tutto incostituzionale che ha degli obiettivi ben precisi, che a tutti sono noti.

Lanfranco TENAGLIA (PD), intervenendo a titolo personale, ritiene che il dibattito di oggi si basi su un presupposto errato. Evidenzia come si tratti di un errore di fondo considerare ogni prerogativa come un privilegio, ritenendo che ciò sia vero solo quando la prerogativa è a beneficio solo di alcuni soggetti. A tale proposito ritiene che l'applicazione concreta dell'articolo 68 della Costituzione sia stata tale da trasformare l'istituto da uso disciplinato ad un privilegio. A suo parere, la linea di confine tra privilegio e prerogativa è rimessa alla politica, la quale in passato ha reagito in maniera sbagliata per risolvere situazioni di conflittualità con la giurisdizione, fino ad approvare le cosiddette leggi «*ad personam*». L'errore è anche nel non tenere conto che la questione dei rapporti tra politica e magistratura non riguarda una sola parte politica, ma tutti i partiti politici, come dimostra il fatto che l'ultimo governo Prodi è caduto per questioni giudiziarie riguardanti un suo ministro, che poi si sono dimostrate infondate. È del tutto errata anche l'insofferenza assoluta per ogni controllo di legalità, essendo altra cosa la legittima critica all'attività giurisdizionale. A questo errore si contrappone l'errore di quella magistratura che si crede custode dell'etica pubblica, o che determina l'ipertrofia delle indagini rispetto al processo. Tutto ciò, a suo parere, ha portato ad una perdita di fiducia della società rispetto sia alla politica sia alla magistratura. Sottolinea la necessità che la guerra in corso tra politica e magistratura termini senza che, come vorrebbero alcuni, la politica assorba in sé anche il controllo di legalità. Occorre, piuttosto, un bilanciamento di interessi attraverso una riforma costituzionale che riguardi la seconda parte della Costituzione e non certamente, invece, delle leggi «*ad personam*», come ad esempio il «processo breve», dannosissimo per il sistema. Per quanto attiene ad un intervento normativo in materia di legittimo impedimento che riguardi anche cariche pubbliche, ritiene che in astratto non si debba necessariamente pensare che ci si trovi nel campo dei privilegi. Ciò avviene ove tale intervento sia fatto senza tenere conto dei limiti costituzionali, come avviene nel caso in cui la nuova disciplina si caratterizzi per automatismi che eliminano qualsiasi possibilità di controllo in concreto da parte del giudice, al quale deve essere rimesso il bilanciamento tra l'interesse allo svolgimento del processo e quello allo svolgimento della funzione pubblica. Non è, quindi, contrario a che per via normativa si fissino ipotesi di legittimo impedimento, purché siano previste delle clausole che salvaguardino la ponderazione del giudice in relazione al caso concreto. Nel caso in esame, condivide l'intervento critico dell'onorevole Ferranti, rilevando come la nuova disciplina rischi di introdurre un istituto che troverebbe applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. Auspica che, anche per restituire credibilità alla politica, la maggioranza non tenga un atteggiamento di chiusura e si apra al confronto con una opposizione che a sua volta si accosti alla questione oggetto del testo in maniera costruttiva, con l'obiettivo di riportarlo nell'alveo costituzionale.

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo aver preannunciato il proprio voto contrario alla proposta di testo unificato del relatore, dichiara di riconoscersi pienamente nell'intervento dell'onorevole Ferranti. Richiamando tutti al senso di responsabilità, rileva come la proposta di testo unificato in esame si inserisca in un percorso da tutti, compresa la maggioranza, ritenuto incostituzionale, che porta ad un palese conflitto tra legislatore e Parlamento. Invita, quindi, la maggioranza ad

abbandonare una posizione che porterebbe, tra l'altro, alla dissoluzione dello Stato liberale a causa di un obiettivo politico. Ritiene che alla base della posizione della maggioranza ci sia una concezione populista ed illiberale relativa alla legittimazione popolare, che finisce per travolgere il sistema costituzionale di garanzie e il controllo di legalità.

Lorenzo RIA (UdC), interviene per un richiamo al regolamento ritenendo che la Commissione Giustizia avrebbe dovuto sospendere i propri lavori alle ore 11 per consentire ai suoi componenti di partecipare ai lavori dell'Assemblea, convocata per votazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che la seduta dell'Assemblea è stata sospesa alle ore 11.10 e che riprenderà alle ore 11.30.

Lorenzo RIA (UdC), ritiene che il fatto che al momento la seduta dell'Assemblea risulti sospesa sia del tutto irrilevante, in quanto la violazione del regolamento si è verificata quando non si è sospesa la seduta della Commissione nonostante la concomitanza dei lavori di Aula. La circostanza che successivamente siano stati sospesi tali lavori è stato un fatto del tutto eventuale, del quale non si poteva avere contezza quando erroneamente non è stata sospesa la seduta della Commissione. Ritiene che la Presidenza della Commissione non abbia applicato correttamente il regolamento, non sospendendo la seduta della Commissione, per approvare la proposta di testo unificato nell'ambito di un esame complessivamente affrettato. In questo modo è venuta meno ogni possibilità di approfondire tutte quelle questioni estremamente delicate che tale testo pone. Conclude sottolineando la responsabilità del Presidente della Commissione nell'aver accelerato l'esame di un provvedimento in una materia estremamente complessa.

Rita BERNARDINI (PD), si associa alle considerazioni dell'onorevole Ria, ritenendo che la Presidenza della Commissione avrebbe dovuto sospendere i lavori alle ore 11.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che i rilievi regolamentari dell'onorevole Ria e, quindi, dell'onorevole Bernardini, siano del tutto infondati, non tenendo conto di quella che è la prassi seguita dalle Commissioni in merito alla concomitanza dei lavori di Assemblea. Ricorda che, come ha avuto modo di precisare anche la Giunta per il Regolamento, le Commissioni, salvo casi particolari, non possono lavorare quando sono in corso votazioni in Assemblea. È prassi costante che ove siano previste votazioni in Assemblea, le Commissioni organizzino i propri lavori tenendo conto che, prima di passare a votazioni elettroniche, debbono decorrere i termini di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento. Questi termini, nel caso in esame, sono stati dati alle ore 11.10. Precisa, inoltre, che nessun deputato ha chiesto che la Commissione sospendesse i suoi lavori alle ore 11. Ciò significa che la Commissione proseguirà i propri lavori tenendo conto che, comunque, alle ore 11.30 si svolgeranno votazioni immediate in Assemblea e che, quindi, i suoi lavori dovranno essere sospesi in un termine congruo, che consenta ai propri componenti di recarsi in Assemblea per partecipare al voto. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di testo unificato del relatore.

La Commissione adotta come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato proposto dal relatore (*vedi allegato 3*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato alle ore 14 di lunedì 11 gennaio 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

Resoconto di martedì 12 gennaio 2010

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz. (Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 169 emendamenti (*vedi allegato*). Alcuni di questi sono da considerare inammissibili. In particolare sono inammissibili gli emendamenti Palomba 1.22, 1.24, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73. Inoltre non saranno posti in votazione, in quanto privi di contenuto normativo, gli emendamenti Palomba 1.29 e 1.30.

Federico PALOMBA (IdV) preso atto delle dichiarazioni di inammissibilità, fa presente che il senso politico degli emendamenti da lui presentati era quello di evidenziare l'illegittimità costituzionale del testo in esame. In particolare il provvedimento contrasta con il principio della parità di rango costituzionale della funzione di Governo e della funzione giurisdizionale, introducendo nell'ordinamento con legge ordinaria una vera e propria prerogativa a beneficio del Presidente del Consiglio e dei ministri. Il reale obiettivo del provvedimento è di ottenere un certo numero di mesi di moratoria per il Presidente del Consiglio dei ministri, poiché questo è il tempo presumibilmente ritenuto necessario per varare una analoga disciplina con legge costituzionale, ponendosi nel contempo al riparo da una pronuncia di incostituzionalità. Evidenzia come ulteriori suoi emendamenti avessero ad oggetto l'aggettivo «sereno» riferito allo svolgimento delle funzioni di Governo. Poiché la serenità è uno stato d'animo, ritiene improprio utilizzare quell'aggettivo nell'ambito di un testo normativo. Ricorda inoltre come l'UDC avesse presentato la proposta di legge n. 3013, in materia di legittimo impedimento, ritenendo che la soluzione nella stessa prospettata fosse preferibile rispetto al provvedimento sul cosiddetto «processo breve», in corso di esame presso il Senato e, comunque, confidando che l'esame di quest'ultimo sarebbe stato abbandonato. Poiché risulta che l'esame del provvedimento sul «processo breve» stia proseguendo presso l'altro ramo del Parlamento, chiede ai colleghi dell'UDC di chiarire la loro posizione. Rileva quindi come la sua proposta di legge n. 3028 non sia stata minimamente presa in considerazione nella redazione del testo unificato, pur essendo l'unica conforme alla Costituzione. Il che appare del tutto irragionevole. In conclusione, chiarisce che le sue proposte emendative non intendevano affatto essere irrispettose, ma semplicemente sottolineare le numerose e gravi carenze del provvedimento in esame. Per questo motivo, ritiene che i suoi emendamenti avrebbero potuto essere respinti in seguito ad un approfondito dibattito in Commissione, anziché essere dichiarati inammissibili. Manifesta comunque la propria disponibilità al ritiro degli emendamenti dichiarati inammissibili.

Antonino LO PRESTI (PdL) replicando all'onorevole Palomba, dopo aver sottolineato come gli emendamenti dichiarati inammissibili non possano più essere ritirati, contesta il modo in cui il gruppo dell'Italia dei valori, tramite la presentazione di emendamenti banali e offensivi, ha deciso di opporsi al provvedimento in esame. Ritiene inoltre singolare che gli emendamenti in questione siano firmati dal solo onorevole Palomba, che se ne assume in tal modo la totale responsabilità

politica, e non anche dall'onorevole Di Pietro. Esprime infine apprezzamento per il ruolo svolto dai gruppi dell'UDC e del PD che hanno invece contribuito in modo costruttivo e leale al dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Palomba come, nella qualità di Presidente della Commissione, lei abbia il dovere di garantire il rispetto del Regolamento e come, sulla base di una valutazione meramente formale, si sia limitata a dichiarare l'inammissibilità di quegli emendamenti che, se approvati, avrebbero reso il testo incostituzionale, nonché di quelle proposte emendative prive di un concreto contenuto normativo. Pur apprezzando la disponibilità dell'onorevole Palomba al ritiro di talune sue proposte emendative, ricorda come gli emendamenti dichiarati inammissibili non possano essere ritirati. Ricorda inoltre che l'onorevole Palomba è il rappresentante del gruppo dell'Italia dei valori in Commissione e che, in quanto tale, se sottoscrive un emendamento ne assume la responsabilità politica a nome del suo gruppo.

Rita BERNARDINI (PD), nel ribadire la posizione della componente dei Radicali nel gruppo del Partito democratico, sottolinea come sinora l'azione sin qui svolta dal Governo sia molto lontana dai reali problemi della giustizia. Il provvedimento in esame conferma questa tendenza, non potendo certamente essere considerato una misura per affrontare la crisi della giustizia. La strada maestra da seguire dovrebbe essere quella indicata dalla sua risoluzione del 27 gennaio 2009, n. 6-00012, che impegnava il Governo ad una riforma strutturale della giustizia, con l'elencazione dei provvedimenti necessari. Preannuncia inoltre che domani terrà, insieme alla senatrice Emma Bonino, una conferenza stampa per la presentazione di un provvedimento di amnistia, poiché questo appare l'unico serio provvedimento da prendere in considerazione dell'attuale stato della giustizia. Sottolinea inoltre come un simile intervento andrebbe a vantaggio di tutti i cittadini e come non potrebbe considerarsi un problema il fatto che ad avvantaggiarsi dello stesso possa eventualmente essere anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Donatella FERRANTI (PD) rileva preliminarmente come da talune notizie di stampa risulti imminente l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto-legge che avrebbe come effetto la sospensione di processi penali pendenti, fra i quali presumibilmente anche quelli che riguardano il Presidente del Consiglio. Poiché un simile decreto-legge raggiungerebbe sostanzialmente lo stesso obiettivo perseguito dal provvedimento sul legittimo impedimento nonché da quello sul cosiddetto «processo breve», in corso di esame al Senato, rendendo in entrambe i casi sostanzialmente inutile la prosecuzione dell'esame, chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi in merito alla veridicità delle predette notizie di stampa. Sottolinea quindi come un simile comportamento da parte del Governo sarebbe di inaudita gravità e fortemente lesivo del ruolo e delle prerogative del Parlamento. Con riferimento alla *ratio* degli emendamenti del Partito democratico, sottolinea come questi abbiano lo scopo di evidenziare ed eventualmente correggere i palesi vizi di incostituzionalità del provvedimento in esame. Si tratta infatti di un provvedimento *ad personam*, che prevede la sospensione automatica del processo connessa ad ipotesi di legittimo impedimento individuate in modo del tutto generico. Si introduce nell'ordinamento una prerogativa per poche figure istituzionali, esautorando completamente il giudice e le parti processuali cointeressate da qualsiasi valutazione. Per introdurre una simile prerogativa occorre una legge costituzionale, non essendo certamente ammissibile una legge-ponte di rango ordinario. Sottolinea come il provvedimento in esame non sia affatto urgente, non serva ai cittadini e non rientri fra le priorità della giustizia.

Michaela BIANCOFIORE (PdL) ritiene assolutamente non condivisibili gli interventi dei colleghi di opposizione. Sottolinea quindi come il presente provvedimento, così come il cosiddetto «Lodo Alfano» non siano affatto provvedimenti fatti su misura per l'uomo Silvio Berlusconi, come molti continuano a voler far credere. Semmai, sull'esempio di tutte le democrazie occidentali, si tratta di

provvedimenti per le alte cariche e per il Presidente del Consiglio in quanto istituzione del nostro Paese: la quarta carica istituzionale, che ha il diritto e dovere di portare a compimento il mandato conferitogli dagli elettori senza vedere il potere esecutivo, che rappresenta, soggiacere a quello giudiziario che nel qual caso, anche ammettendo non essere totalmente politicizzato, diventa inevitabilmente attore politico facendo fallire l'architettura stessa della democrazia che si fonda sulla suddivisione e la reciproca lealtà dei poteri. Il Presidente del Consiglio, peraltro, rappresenta l'unica carica eletta direttamente dal popolo che non viene contemplata quando si invoca il rispetto istituzionale per esporla al pubblico ludibrio. Del «Lodo Alfano», scudo per le alte cariche applicato pienamente in Francia, Germania e Spagna, si è ampiamente discusso. Tuttavia è necessario ricordare, per far comprendere quanto destituito di fondamento sia il *leit motiv* delle «leggi ad personam», che proprio la recente sentenza della Corte costituzionale ha indicato la strada del legittimo impedimento, che qualcuno oggi, tra i quali ex Presidenti emeriti della Corte costituzionale con la tessera di Libertà e Giustizia, vorrebbero già anticipatamente decretare incostituzionale. E ancora, nella precedente sentenza sul «Lodo Schifani» la Consulta ha riconosciuto che vi è un apprezzabile interesse della collettività alla protezione del sereno svolgimento di rilevanti funzioni connesse alle cariche istituzionali in questione. È stato cioè ritenuto di apprezzabile interesse non solo lo svolgimento di queste funzioni, ma anche che possano essere svolte in modo sereno. Funzioni ritenute, al contrario, in accettabilmente irrilevanti ancora una volta da un pubblico ministero della Procura di Milano, in occasione del vertice internazionale della FAO al quale partecipava il Presidente del Consiglio, dimostrando una nuova sovrapposizione del potere giudiziario su quello esecutivo con grave conseguente pregiudizio per il buon funzionamento dello Stato. Innanzi a questo ennesimo gratuito tentativo di svilire l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio e di intromissione nell'agenda di governo è nato il progetto di legge sul legittimo impedimento che, come ha avuto il coraggio di giudicare il Procuratore capo della Procura di Bolzano, Guido Rispoli, si pone proprio nel solco indicato dalle due precedenti pronunce della Consulta oltre ad essere già di fatto previsto dal nostro codice di procedura penale.

Ritiene quindi che non si possa parlare di legge *ad personam* o decretarne comunque l'incostituzionalità se non si è evidentemente mossi da pregiudizio politico, quando, nella sentenza sul Lodo Alfano la Corte costituzionale ha proprio indicato nel legittimo impedimento a comparire nelle udienze lo strumento processuale che l'imputato ha diritto di utilizzare per tutelare i propri impegni istituzionali, precisando addirittura che è un istituto da regolarsi con legge ordinaria e che quindi non ha bisogno di procedura costituzionale, perché non deroga al principio di parità di trattamento dei cittadini davanti alla giurisdizione. Infatti non si può identificare come un trattamento di favore, dal momento che il legittimo impedimento fatto valere dall'imputato sospende il corso della prescrizione: quindi la funzione della magistratura di giudicare anche i Ministri, in questo sì necessariamente uguali a tutti gli altri, non viene meno. Si tratta infatti unicamente di spostare il processo, non di azzerarlo, né tantomeno di sottrarre il Ministro-imputato alla giustizia, in funzione della particolare e unica funzione da questi svolta che, per legge, è di contenuto non solo amministrativo ma anche politico.

Sottolinea inoltre come nel nostro codice di procedura penale la differenza di ruolo tra rappresentanti del Governo e gli altri cittadini sia già codificata. Infatti, a norma dell'articolo 205 del codice di procedura penale, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato devono essere sentiti come testimoni, non si recano loro in Tribunale ma è il Tribunale che va da loro, proprio «al fine di garantire la continuità e la regolarità delle funzioni cui sono preposti». Si conferma quindi, per tramite di una norma già in vigore e già contenuta nel nostro codice, che le funzioni svolte dalle alte cariche istituzionali giustificano un trattamento particolare, non per la persona in quanto tale, ma per la funzione svolta. La nozione di funzione di governo trova puntuale descrizione nella Costituzione, nelle leggi dello Stato e nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Da tali fonti normative si ricava in modo inequivoco che la funzione di governo, con particolare riguardo alla figura del

Presidente del Consiglio dei Ministri, si estrinseca anche nell'attività di impulso, indirizzo e coordinamento dell'azione di governo intesa in senso non solo amministrativo ma anche politico. Quasi ogni attività del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi incluse quelle di natura preparatoria e consequenziale ed anche l'attività di rappresentanza, deve pertanto farsi rientrare nella nozione di cui sopra, contribuendo di fatto quasi sempre a dare impulso, indirizzo e coordinamento all'azione di governo nella ricordata lata accezione politico-amministrativa.

Roberto RAO (UdC) preliminarmente sottolinea, a nome del suo gruppo, che ben altre sono le priorità in materia di giustizia rispetto all'approvazione di un provvedimento volto a definire le cause di legittimo impedimento a comparire in giudizio del Presidente del Consiglio. Tuttavia, a seguito dell'evolversi della discussione presso il Senato sul provvedimento sul processo breve, è diventato urgente affrontare la questione del coinvolgimento in processi penali del Capo dell'Esecutivo. Per tale ragione, il suo gruppo ha presentato una proposta di legge diretta ad individuare in maniera specifica le attività riconducibili ad attività istituzionali del Presidente del Consiglio, il cui svolgimento possa essere considerato un legittimo impedimento a comparire in udienza. Tale provvedimento è stato strutturato come una cosiddetta legge-ponte, in vista dell'approvazione di una legge di rango costituzionale volta a prevedere la sospensione dei processi relativi alle alte cariche dello Stato in attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del «lodo Alfano». Ribadisce, pertanto, la contrarietà del gruppo dell'UdC ad una normativa sul processo breve che di fatto mascheri una vera e propria amnistia, come avverrebbe qualora si continuasse a prevedere l'applicazione delle nuove norme anche ai processi in corso. Ritiene che l'unico modo per affrontare correttamente la questione dei rapporti tra politica e giustizia non sia quello di modificare in via generale le disposizioni del processo penale con il rischio di introdurre delle amnistie mascherate, quanto piuttosto quello di imboccare la via di riforme costituzionali condivise e quindi che possano essere approvate con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Nel frattempo il Parlamento dovrebbe approvare una legge ordinaria che consenta di poter lavorare su tale riforma costituzionale. Auspicando l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, ritiene che il testo unificato in esame possa costituire un passo importante in vista delle richiamate riforme. Conclude sottolineando come per il suo gruppo vi sia una vera e propria alternativa tra la scelta di approvare un testo sul legittimo impedimento e quella di riformare i tempi del processo penale nei modi nei quali il Senato sembra voler procedere.

Pasquale CIRIELLO (PD) ritiene che la calendarizzazione con urgenza di due provvedimenti che interessano personalmente il Presidente del Consiglio, quali quello sul legittimo impedimento alla Camera e quello sul processo breve al Senato, abbia delle sfumature involontariamente umoristiche alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, secondo le quali il 2010 sarebbe stato l'anno della riforma della giustizia. In realtà, nelle prime sedute di quest'anno sono stati posti all'ordine del giorno presso i due rami del Parlamento dei provvedimenti che interessano unicamente il Capo del Governo. Riferendosi all'intervento dell'onorevole Biancofiore, evidenzia come le sentenze della Corte costituzionale vadano citate per intero. In particolare, la Corte costituzionale ha sempre mantenuto un univoco orientamento volto a evidenziare l'esigenza costituzionale del bilanciamento degli interessi, quali quello dello svolgimento del processo e quello del diritto di difesa. Ricorda che la Corte ha sempre ribadito il principio che tale bilanciamento non può che essere fatto in concreto dal giudice, in quanto solo in questa maniera si evita il rischio che uno dei due interessi contrapposti prevalga sempre sull'altro. Conclude sottolineando che il provvedimento in esame, come evidenziato dal professor Valerio Onida nell'audizione svoltasi in Commissione, è palesemente incostituzionale, contrastando con l'orientamento decennale della Corte costituzionale in ordine al bilanciamento dell'interesse delle

cariche pubbliche a svolgere le loro funzioni e quello della giustizia a che siano portati a compimento i processi.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente condivide l'osservazione dell'onorevole Ciriello, secondo la quale le sentenze debbono essere citate sempre per intero. Ricorda che spesso in udienza accade che delle cause vengano perse da avvocati che richiamano delle sentenze solo per quelle parti che a loro fanno comodo. In questi casi, per l'altra parte è facile vincere la causa citando la parte della sentenza celata dall'altra parte. Nel caso in esame, le tesi dell'onorevole Michaela Biancofiore trovano la loro confutazione proprio nelle medesime sentenze della Corte costituzionale citate parzialmente dalla medesima. Dopo aver ricordato che il proprio gruppo ha sempre manifestato la disponibilità a discutere con la maggioranza e il Governo le riforme in materia di giustizia, rileva che nuovamente il Parlamento si trova a discutere di leggi *ad personam*, che poco hanno a che fare con le riforme da tutti auspicate. Ritiene che queste leggi si basino su un presupposto più volte dichiarato anche dallo stesso Presidente del Consiglio, secondo il quale la legittimazione popolare può sottrarre il soggetto eletto dal controllo di legittimità divenendo un soggetto *legibus solutus*, secondo una concezione populistica autoritaria. Rileva che l'intervento dell'onorevole Biancofiore abbia evidenziato in maniera del tutto chiara tali premesse culturali, che costituiscono la *ratio* del provvedimento in esame. Tutto ciò, a suo parere, è in pieno contrasto con l'esigenza di creare un clima politico adatto a quelle riforme che il Paese necessita.

Jean Leonard TOUADI (PD) evidenzia come l'intervento dell'onorevole Biancofiore abbia avuto il tenore di un comizio elettorale piuttosto che quello di un intervento nel corso di un esame in sede referente. Tuttavia, l'intervento ha avuto il pregio di manifestare con chiarezza quali siano i presupposti culturali sui quali si poggia il provvedimento in esame. Ritiene che sia molto grave che la maggioranza consideri la questione del legittimo impedimento del Capo del Governo come una priorità in materia di giustizia, dimenticando la drammatica situazione delle carceri italiane, che costituisce oggetto di una mozione del Partito democratico che sarà esaminata oggi dall'Assemblea della Camera. Sottolinea, a tale proposito, che il proprio gruppo è disposto ad affrontare in maniera costruttiva le vere questioni che rendono drammatica la situazione della giustizia in Italia, mentre non vi è alcuna disponibilità in merito a leggi finalizzate a garantire solo alcuni, come quella in esame. Rileva l'incongruenza di voler approvare una legge-ponte di rango ordinario con dei ritmi serrati che sostanzialmente non consentono di affrontare in maniera adeguata la questione del delicato equilibrio tra i poteri. A suo parere, questo equilibrio può essere garantito solo nel caso in cui sia lasciata al giudice la discrezionalità nel caso concreto di valutare la reale sussistenza del legittimo impedimento. Conclude sottolineando come il condivisibile assunto secondo il quale il ruolo dell'opposizione deve essere anche costruttivo rischi di non trovare accoglimento in tutti quei casi in cui l'oggetto del lavoro parlamentare si concretizzi unicamente in leggi da approvare per salvaguardare interessi personali.

Pietro TIDEI (PD) rileva che il provvedimento in esame costituisce una smentita degli intenti della maggioranza in relazione ad un nuovo corso dei rapporti tra maggioranza e opposizione, che dovrebbe portare all'approvazione di riforme anche in materia di giustizia. Prima di procedere ulteriormente all'esame del provvedimento, ritiene indispensabile che il Governo confermi o smentisca l'intenzione, da più parti manifestata, di adottare un decreto-legge volto a sospendere i processi.

In relazione all'intervento dell'onorevole Michaela Biancofiore, esprime il proprio rammarico per il fatto che la medesima abbia lasciato i lavori della Commissione dopo aver effettuato una sorta di comizio elettorale, dimostrando scarsa considerazione per la Commissione stessa. Ritiene che sia incomprensibile come da parte di alcuni si cerchi ancora di dimostrare che tanto il provvedimento

sul legittimo impedimento quanto quello sul processo breve siano volti a tutelare l'interesse generale, quando invece è del tutto evidente che il vero beneficiario di questi provvedimenti è il Presidente del Consiglio. Ben altre, a suo parere, sono le priorità in materia di giustizia. Tra queste ricorda quella estremamente grave della situazione delle carceri italiane, resa drammatica non solo dal sovraffollamento ma anche dalla mancanza di personale penitenziario sia amministrativo sia di polizia. A ciò si aggiunge anche una forte carenza di educatori penitenziari, che rende ancora più difficile l'attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. A fronte di una situazione drammatica sia della giustizia sia delle carceri, ritiene che sia offensivo per il Paese che la maggioranza presenti come priorità leggi *ad personam*, che hanno come unica funzione quella di salvaguardare il Presidente del Consiglio dall'applicazione della legge.

Marilena SAMPERI (PD), condividendo gli interventi degli altri deputati del proprio gruppo, rileva che tutti sono ben consapevoli che i veri problemi della giustizia sono altri rispetto a quelli sul legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio e sull'applicabilità delle nuove norme sul processo breve ai processi nei quali è coinvolto quest'ultimo. Dopo aver dichiarato che nessuno vuole negare l'esigenza di consentire al Presidente del Consiglio di esercitare le proprie funzioni, specialmente in un momento di crisi come quello che sta vivendo l'Italia, sottolinea come questa esigenza abbia un suo fondamento quando mira a tutelare l'interesse generale e non solo quello particolare del Presidente del Consiglio a non essere sottoposto a processo. Invece, in questa legislatura, la maggioranza sembra avere l'ossessione di trovare una soluzione per consentire al Presidente del Consiglio di non essere processato. Facendo riferimento all'intervento dell'onorevole Biancofiore, dichiara di condividere quei rilievi secondo i quali sarebbero state richiamate le sentenze della Corte costituzionale in maniera parziale, non ricordando quelle parti delle sentenze dalle quali si desume chiaramente come il provvedimento in esame sia in contrasto con i principi costituzionali. Esprime anche meraviglia sul fatto che sia stato criticato l'intervento svolto dal professor Valerio Onida in Commissione giustizia, senza tenere conto che proprio questi è stato l'estensore della sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001 richiamata dall'onorevole Biancofiore per sostenere la propria tesi. Come è stato evidenziato nel corso della predetta audizione, i principi costituzionali ai quali si deve fare sempre riferimento sono quelli dell'equilibrio delle funzioni e della leale collaborazione tra i poteri. Questi principi, a suo parere, sono violati dal testo in esame che non lascia alcuna discrezionalità al magistrato per valutare se nel caso concreto sussista realmente il legittimo impedimento addotto da una delle parti. Ritiene, infatti, che il provvedimento sia stato formulato in maniera tale da prevedere che l'esercizio di attività pubbliche sia sempre e comunque una causa di legittimo impedimento, facendovi ricomprendere anche ipotesi quali, ad esempio, le inaugurazioni di strade. Tutto ciò significa che con il provvedimento in esame si intende introdurre, attraverso una legge ordinaria, delle prerogative la cui legittimazione può trovarsi unicamente in una normativa di rango costituzionale. Conclude sottolineando che tale vizio di costituzionalità non può essere sanato dalla natura transitoria della disposizione in esame né tantomeno dalla natura di legge-ponte che essa assumerebbe alla luce di future riforme costituzionali.

Lorenzo RIA (UdC) in primo luogo dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Rao in merito alle priorità della giustizia. Evidenzia come in due anni di legislatura la maggioranza si sia invece occupata di ben altre priorità riguardanti singole persone, non preoccupandosi di affrontare invece i temi più importanti e di interesse della generalità dei cittadini. Al fine di evitare che in questa ottica la maggioranza approvi una legge che di fatto non è altro che una amnistia mascherata, quale quella sul processo breve da applicare ai processi in corso, il suo gruppo ha inteso presentare una proposta di legge in materia di legittimo impedimento, conferendo alla medesima la struttura di legge-ponte da approvare in vista di riforme costituzionali. Auspica pertanto che il Senato sospenda l'esame della proposta di legge sul processo breve e che si approvi il provvedimento sul legittimo impedimento così come formulato dal suo gruppo e, quindi,

limitandolo unicamente al Presidente del Consiglio. Ritiene a tale proposito che l'estensione della normativa ai ministri sia del tutto errata, essendo necessario in questo momento unicamente disciplinare le questioni relative alla partecipazione al processo penale del Presidente del Consiglio in vista di una legge costituzionale volta, come avviene in altri Paesi, a sospendere i processi nei quali sono imputate le alte cariche dello Stato. Dichiarò infine di non condividere assolutamente l'intervento dell'onorevole Biancofiore, che ha invece confermato come vi sia l'intento da parte della maggioranza di approvare una legge *ad personam* della quale sia beneficiario il Presidente del Consiglio.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, alla luce degli interventi svolti, auspica che il dibattito si svolga con senso della realtà da parte di tutti ed in particolare dell'opposizione. Ritiene che, per meglio inquadrare il provvedimento in esame, sia opportuno ricordare come dalla improvvida riforma dell'articolo 68 della Costituzione, fatta nel 1993 sulla spinta di «Mani Pulite», vi sia un pesante ritardo nel trovare una soluzione volta a garantire un nuovo equilibrio tra il potere politico e la giustizia. Troppo spesso vi è stata una utilizzazione degli strumenti giudiziari con finalità politiche che ha finito per coinvolgere anche il destino di Governi pienamente legittimati dalla fiducia del Parlamento.

Replicando all'onorevole Palomba, dichiara di non condividere assolutamente la tesi secondo la quale ogni disposizione in materia di giustizia che si riferisca a particolari soggetti debba trovare necessariamente una legittimazione costituzionale. A tale proposito, ricorda come le norme sulla immunità relative ai membri del Consiglio Superiore della magistratura abbiano natura di legge ordinaria, senza che la Corte costituzionale abbia nulla eccepito a proposito. Ricorda altresì che la stessa Corte costituzionale, in occasione della pronuncia sul «lodo Schifani», ha sostanzialmente condiviso la scelta del Parlamento di procedere alla sospensione dei processi relativi alle alte cariche dello Stato attraverso una legge ordinaria. A ciò si aggiunga che nella sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del «lodo Alfano» è stata prevista la possibilità di prevedere dei casi di legittimo impedimento attraverso legge ordinaria. Altro ritardo del quale non si può non tenere conto è quello relativo all'attuazione legislativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che costituisce un corollario del principio del giusto processo inserito nella Costituzione nel 1999. Proprio per dare attuazione a questo principio sia nella XIII legislatura che nella XV legislatura importanti esponenti del centrosinistra avevano presentato delle proposte di legge volte a scandire delle fasi temporali entro le quali si sarebbero dovuti svolgere i diversi gradi di giudizio. L'esigenza di dare attuazione al principio della ragionevole durata del processo è stato tenuto conto anche dalle commissioni ministeriali sulla riforma del codice penale e del codice di procedura penale istituite da ministri della giustizia di centrosinistra e presiedute rispettivamente dai professori Giuliano Pisapia e Giuseppe Riccio.

In questa ottica il Senato sta procedendo all'approvazione di una normativa sui tempi del processo penale, che erroneamente viene denominata come legge sul processo breve. In realtà si tratta di dare attuazione ai principi costituzionali in merito ai tempi della giustizia. Si sofferma, pertanto, sulla nuova disposizione transitoria presentata al Senato, secondo la quale le nuove disposizioni troverebbero applicazione solamente a quei processi in corso relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, cioè a quei reati per i quali può essere applicato l'indulto. Si tratta in sostanza di reati che con un alto grado di probabilità sono destinati alla prescrizione: pertanto, la loro prosecuzione finirebbe per intralciare altri processi che invece hanno la possibilità di essere portati a compimento. A tale proposito, ricorda come questa esigenza di evitare che lo svolgimento di processi per reati oggetto di indulto, come tali destinati con un alto grado di probabilità alla prescrizione, sia stata tenuta presente dal Presidente del Tribunale di Torino attraverso una serie di direttive che hanno finito per facilitare la possibilità di concludere il processo con un patteggiamento. Per quanto attiene al merito del provvedimento in esame, dichiara di non condividere assolutamente tesi secondo le quali si tratterebbe di una normativa volta a introdurre in via ordinaria delle nuove

prerogative che potrebbero essere legittimate unicamente da una legge di rango costituzionale. Rileva che il provvedimento si limita a specificare, secondo quanto previsto anche dalla sentenza della Corte costituzionale sul «lodo Alfano», i casi che devono essere comunque ricondotti ad ipotesi di legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio e per i ministri. A ciò si è aggiunta una clausola di chiusura diretta a prevedere delle ipotesi connesse all'esercizio di quelle funzioni, il cui accertamento viene comunque rimesso al magistrato. In ordine ad eventuali nuove disposizioni relative alla sospensione di processi, sottolinea come il Governo non abbia alcuna intenzione di presentare norme in tal senso. Piuttosto, vi è l'esigenza di dare piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 2009 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 516 e 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice il giudizio abbreviato relativamente al reato contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. In tal caso, per consentire all'imputato di valutare l'opportunità di esercitare questa facoltà, potrebbe essere opportuno prevedere la sospensione del processo per un certo tempo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana dell'Assemblea.